



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

Testo ddl

INDICE

PARTE I	3
TITOLO I – NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE	3
DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE	3
Art. 1 Finalità ed obiettivi	3
Art. 2 Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa	3
Art. 3 Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione	4
TITOLO II	4
STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE	4
E PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	4
Art. 4 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione	4
Art. 5 Riduzione del numero delle leggi	5
Art. 6 Drafting normativo	5
Art. 7 Testi unici	6
Art. 8 Analisi tecnico-normativa	6
Art. 9 Analisi di impatto della regolazione	7
Art. 10 Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali	7
Art. 11 Partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi	7
Art. 12 Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari	8
TITOLO III	8
NORME GENERALI SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	8
Sezione I	8
Principi e obiettivi	8
Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa	8
Art. 14 Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati	9
Sezione II	9
Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo	9
Art. 15 Termini dei procedimenti amministrativi	9
Art. 16 Celerità delle attività istruttorie	10
Art. 17 Sospensione dei procedimenti amministrativi	10
Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate	11
Art. 19 Violazione dei termini procedurali e responsabilità	11
Art. 20 Rapporto di Naming and shaming	11
Art. 21 Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti	12
Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo	13
Sezione III	14
Uso della telematica nei procedimenti amministrativi	14
Art. 23 Comunicazione telematica	14
Art. 24 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione	14
Art. 25 Conferenza di servizi in via telematica	14
Sezione IV	15
Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la l. 241/1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali	15
Art. 26 Rapporto con la l. 241/1990 e con le leggi speciali	15
Art. 27 Abrogazioni espresse	15



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PARTE II	15
PARTE SPECIALE	15
TITOLO I	15
IL SUAPE	15
Art. 28 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).....	15
Art. 29 Il procedimento unico	16
Art. 30 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative	17
Art. 31 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa	18
Art. 32 Procedimenti in autocertificazione	18
Art. 33 Attività istruttoria del SUAPE	19
Art. 34 Chiarimenti sulle normative tecniche	19
Art. 35 Conferenza di servizi nel SUAPE	19
Art. 36 Ultimazione dei lavori ed agibilità.....	21
Art. 37 Collaudo di impianti produttivi	22
Art. 38 Derghe ed esclusioni	22
Art. 39 Attività consultiva	24
Art. 40	24
Oneri istruttori e tariffe	24
Art. 41 Agenzie per le imprese	25
Art. 42 Ufficio regionale SUAPE	25
TITOLO II	26
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	26
PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	26
Art. 43 Semplificazione in materia di autorizzazione unica ambientale	26
Art. 44 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.....	26
in materia ambientale	26
Art. 45 Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree	27
sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale.....	27
Art. 46 Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio	
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	27
Art. 47 Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus	
con conducente	28
Art. 48 Semplificazione dei procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita	29
Art. 49 Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate	29
in occasione di eventi temporanei	29
Art. 50 Attività commerciali temporanee.....	30
Art. 51 Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo.....	30
TITOLO III	30
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Art. 52 Inderogabilità della legge da parte di atti regolamentari ed amministrativi.....	30
Art. 53 Norma transitoria per gli enti locali.....	31

ALLEGATO A – LEGGI REGIONALI ESPRESSAMENTE ABROGATE



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I – NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

- a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;
- b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;
- c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;
- d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- e) stabilisce le prime misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

Art. 2

Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva il Piano triennale per la semplificazione, che può essere aggiornato con cadenza annuale.

2. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce:

- a) le linee guida per il riordino normativo e per la semplificazione amministrativa sulla base degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione previsti dal titolo II;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 1;
 - c) le modalità di verifica e controllo dello stato di avanzamento del Piano e dell'effettivo raggiungimento dei risultati.
3. Sulla base del Piano triennale per la semplificazione la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva annualmente una Agenda normativa che illustra le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione di semplificazione prevista nel corso dell'anno di riferimento. L'Agenda normativa, in particolare, individua gli atti normativi da sottoporre ad AIR ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 3

Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione

1. Il Consiglio regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, si riunisce in una apposita sessione di lavori dedicata alla qualità della regolazione ed alla semplificazione normativa ed amministrativa.
2. La Giunta regionale, prima dell'inizio di ogni sessione annuale per la semplificazione:
 - a) presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale per la semplificazione;
 - b) presenta un disegno di legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione al Piano triennale ed agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1.
3. Il Consiglio regionale approva, entro la fine dei lavori della sessione annuale per la semplificazione e comunque entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, la legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa.

TITOLO II STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 4

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, promuove e si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) riduzione del numero delle leggi;
 - b) drafting normativo;
 - c) testi unici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) analisi tecnico-normativa (ATN);
- e) analisi di impatto della regolazione (AIR);
- f) partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente titolo II.

Art. 5

Riduzione del numero delle leggi

1. La Giunta regionale procede annualmente, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi dell'Unione europea;
- c) individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

2. La Giunta regionale predispone un allegato al disegno di legge di semplificazione di cui all'articolo 3 recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale individuate ai sensi del comma 1 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A alla presente legge.

4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

5. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 6

Drafting normativo

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.

2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 7

Testi unici

1. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce tra gli obiettivi di semplificazione la predisposizione di testi unici legislativi che racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.
4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, presenta al Consiglio regionale, assieme al disegno di legge annuale di semplificazione, appositi disegni di legge contenenti testi unici.

Art. 8

Analisi tecnico-normativa

1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, nonché dà conto della sua conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale ed alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame ed illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.
3. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.
4. L'ATN è altresì obbligatoria nei confronti di tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale che disciplinano procedimenti amministrativi.
5. La relazione di ATN di cui al comma 3 è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 9

Analisi di impatto della regolazione

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. L'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo ivi compresa quella del mancato intervento.
3. L'Agenda normativa prevista dall'articolo 2 individua le tipologie di proposte di atti giuridici di competenza della Giunta regionale da sottoporre all'AIR.
4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 10

Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione pubblica sul proprio sito web istituzionale i testi delle leggi regionali vigenti coordinati con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può deliberare di sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge e le altre proposte di atti normativi e amministrativi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.
2. Il disegno di legge regionale e le altre proposte di atti normativi e amministrativi sottoposti a dibattito pubblico sono pubblicati, per trenta giorni o per il diverso termine stabilito dalla Giunta regionale, sul sito web istituzionale della Regione, opportunamente messi in evidenza e accessibili dall'home page, in modo da consentire la presentazione in via telematica, da parte di cittadini, associazioni e parti sociali, di osservazioni e pareri.
3. Al termine del dibattito pubblico la Giunta regionale può apportare le modifiche al disegno di legge e alle altre proposte di atti normativi e amministrativi e procede all'approvazione definitiva degli stessi motivando adeguatamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle osservazioni e pareri ricevuti.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12

Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

1. Il comma 3 dell'articolo 33, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23) è sostituito dal seguente:

“3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito dall'art. 81 della Costituzione, i progetti e i disegni di legge che prevedono nuove o maggiori spese sono obbligatoriamente corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.”.

TITOLO III

NORME GENERALI SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I

Principi e obiettivi

Art. 13

Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa

1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini ed alle imprese, persegue gli obiettivi e attua le azioni seguenti:

- a) la riduzione delle fasi procedurali non necessarie;
- b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra più enti ed uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze ed unificare, laddove possibile, le verifiche in capo ad un solo soggetto istituzionale;
- d) l'eliminazione della necessità di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni ed organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;
- e) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, così da garantire che gli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo operino simultaneamente le verifiche di propria competenza affinché siano portate a sintesi in sede di conferenza di servizi;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalità amministrativa che possono essere ricondotte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a semplici comunicazioni preventive;
 - g) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 - h) l'innovazione tecnologica ed informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
 - i) l'uniformizzazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.
2. La Regione persegue le politiche di semplificazione amministrativa in base al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo a tal fine l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 14

Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

Sezione II

Riduzione dei termini procedimentali, responsabilità e indennizzo

Art. 15

Termini dei procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, i procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione da chiunque adottati, si concludono entro il termine di trenta giorni.
2. Con deliberazione la Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:
 - a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;

c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni;

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

Art. 16

Celerità delle attività istruttorie

1. Ogni attività istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento deve essere compiuta con la massima celerità a decorrere dalla ricezione dell'istanza o dall'avvio d'ufficio del procedimento favorendo la contestualità dell'azione dei vari soggetti coinvolti.

2. È vietato differire le verifiche istruttorie ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso, i quali restano comunque necessari ai fini della conclusione del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17

Sospensione dei procedimenti amministrativi

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della l. 241/1990.

2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento deve essere adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento deve considerarsi, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.

4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/90 può chiedere l'assegnazione di un termine più ampio, fino a 30 giorni consecutivi, per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline.

Art. 18

Riduzione dei termini per le imprese certificate

1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.

Art. 19

Violazione dei termini procedurali e responsabilità

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 16 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.

2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

Art. 20

Rapporto di Naming and shaming

1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno degli uffici del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998,



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare gli uffici più virtuosi e gli uffici meno virtuosi.

2. Il rapporto, contenente dati complessivi e di facile lettura, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei pubblici dipendenti.

Art. 21

Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti

1. Nel sistema Regione così come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, presso ciascuna direzione generale, il direttore generale nomina tra i dirigenti della direzione medesima il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale.

2. Gli enti locali, in conformità con quanto previsto nel comma 1, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti.

3. Al responsabile della correttezza e della celerità è attribuito il potere sostitutivo in caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini stabiliti.

4. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerità a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5.

5. Ove il procedimento debba concludersi necessariamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato può rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerità affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.

6. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 5, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

7. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, anche ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

8. Il responsabile della correttezza e della celerità comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo all'ufficio competente per la valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare.

9. In relazione ai procedimenti attribuiti alla responsabilità del dirigente nominato responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, tale funzione è attribuita al direttore generale.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Ai fini della predisposizione del Piano triennale per la semplificazione previsto dall'articolo 2, il responsabile della correttezza e della celerità, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali è stato esercitato il potere sostitutivo.

11. Il responsabile della correttezza e della celerità opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Art. 22

Indennizzo e danno da ritardo

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50,00 (cinquanta) euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000,00 (duemila) euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.

2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo è presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative della presente disposizione.

3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.

4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.

5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo è comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sugli stanziamenti annualmente iscritti in conto dell'U.P.B. S08.01.001 del bilancio regionale per i medesimi anni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sezione III

Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 23

Comunicazione telematica

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali ed interviene per consentire a cittadini, professionisti ed imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.
2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente.
3. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

Art. 24

Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione

1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della l.r. 31/1998, è effettuata tramite strumenti telematici.
2. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento avviene di norma attraverso strumenti telematici.

Art. 25

Conferenza di servizi in via telematica

1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.
2. Le conferenze di servizi si svolgono di norma in modalità telematica.
3. La Regione promuove presso gli enti locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli Comuni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sezione IV

Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la l. 241/1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 26

Rapporto con la l. 241/1990 e con le leggi speciali

1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

Art. 27

Abrogazioni espresse

1. La legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa) e la legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna) sono abrogate.

PARTE II PARTE SPECIALE

TITOLO I IL SUAPE

Art. 28

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, la Regione promuove l'attivazione presso i Comuni, anche in forma associata, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Il SUAPE esercita le competenze:

- a) in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) in relazione ai procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a), inerenti l'effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, compresi gli interventi sugli edifici esistenti, soggetti all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. A tal fine devono intendersi:

- a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni.
- b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari all'esercizio dell'attività.
- c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55.

5. L'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)

1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.”.

6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) sono abrogati.

7. L'efficacia delle disposizioni del titolo I della parte II è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nel comma 4 e comunque non oltre il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

Il procedimento unico

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 28 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad esprimersi sull'intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso. Il provvedimento autorizzatorio, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza di servizi qualora convocata.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione agli interventi edilizi, la dichiarazione asseverativa non è richiesta per i casi di edilizia libera per i quali è sufficiente la comunicazione dell'interessato.

6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.

7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informativo regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

Art. 30

Presentazione delle dichiarazioni autocertificative

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 29 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio, esclusivamente per via telematica.

2. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.

3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. È consentita esclusivamente l'emanazione diretta dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 33.

4. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata od inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 31

Verifica formale della dichiarazione autocertificativa

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.
2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dal presente titolo.
3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2.
4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara altresì la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.
5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 4.

Art. 32

Procedimenti in autocertificazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, la ricevuta automatica di cui all'articolo 29, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento:
 - a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
 - b) immediatamente, per tutti gli altri casi.
2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 31, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990, attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente il SUAPE trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 33 e 34.
3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'art.33, comma 1, sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 33

Attività istruttoria del SUAPE

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti verificano le dichiarazioni rese dall'interessato e dai tecnici incaricati, accertando l'effettiva conformità dell'intervento alla normativa vigente, secondo i termini di cui all'articolo 19, commi da 3 a 6 ter della l. 241/1990.
2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.
3. Le pubbliche amministrazioni, ciascuna secondo la propria competenza, adottano autonomamente i provvedimenti contenenti le prescrizioni o le misure interdittive ritenute necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi dal 3 al 6 bis della l. 241/1990, trasmettendoli all'interessato per il tramite del SUAPE.
4. A seguito della verifica di conformità le pubbliche amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e della pubblica incolumità.
5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente sia iscritto il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica la pubblica amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'interessato qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

Art. 34

Chiarimenti sulle normative tecniche

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990, un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.
3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 35

Conferenza di servizi nel SUAPE

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 32 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 31, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della l. 241/1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti, e provvede obbligatoriamente, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge di norma per via telematica.

3. L'avviso della convocazione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della l. 241/1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.

4. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica in una data successiva alla pubblicazione di cui al comma 3, e comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi alla convocazione. Deve essere comunque garantito un termine di tempo di almeno dieci giorni lavorativi tra la prima trasmissione della documentazione e la data fissata per la conferenza di servizi. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta, che deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario acquisire integrazioni documentali o modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di integrazioni o modifiche evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata entro e non oltre la prima seduta della Conferenza di Servizi.

5. Le pubbliche amministrazioni convocate alla conferenza di servizi che trasmettano al SUAPE il proprio parere favorevole non condizionato, nella forma di atto interno privo di natura provvedimentale, possono non intervenire ai lavori della conferenza. Qualora prima della seduta pervengano tutti gli atti di assenso necessari, il SUAPE può procedere direttamente all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, senza attendere la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui, durante la seduta, emerga la necessità di richiedere correzioni o modifiche progettuali, il SUAPE aggiorna la seduta, invitando anche i soggetti che avevano già espresso parere favorevole sul progetto originario.

6. In nessun caso è consentito ad un ente convocato alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria o la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione convocata alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la convocazione anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere in sede di conferenza di servizi.

7. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati alla conferenza, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

8. Entro cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori della conferenza, il SUAPE rilascia un provvedimento unico finale che costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, il provvedimento finale è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990, all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti convocati alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso durante la seduta o considerato acquisito a causa dell'assenza della pubblica amministrazione stessa.

10. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 2 della l. 241/1990 e nel rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

11. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 10, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico deve essere concluso entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a 105 nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. I termini di cui sopra sono aumentati di non oltre 30 giorni nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2.

12. La mancata o tardiva convocazione della conferenza di servizi o emanazione del provvedimento unico entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

13. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14 quinquies della l. 241/1990.

Art. 36

Ultimazione dei lavori ed agibilità

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. La comunicazione è corredata di apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione nei termini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 30 e 31, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 37

Collaudo di impianti produttivi

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo, e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.
2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui al comma 3 dell'articolo 36 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.
3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.
4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa deve avviare, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.
5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.
7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 30 e 31.
8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 38

Deroghe ed esclusioni

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 29 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'intervento. Il progetto deve essere valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento, ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive ed al pagamento delle relative sanzioni.

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso da parte di organi collegiali;

b) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

c) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

d) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale individua nelle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 28 gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui deve operarsi il coordinamento procedurale ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della Comunicazione Unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi comunque denominati riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui al capo IV del titolo III della parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) le autorizzazioni connesse all'esercizio dei servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;
- h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi.
- i) le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica
- j) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, dalla legge regionale 7 maggio 1957, n.15 e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n.30, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39

Attività consultiva

1. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.
2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.
3. Ogni pubblica amministrazione deve prevedere adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

Art. 40

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.
2. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 41

Agenzie per le imprese

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 30 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

Art. 42

Ufficio regionale SUAPE

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

- a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;
- f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riutilizzo dei sistemi informativi, e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Art. 43

Semplificazione in materia di autorizzazione unica ambientale

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal d.p.r. 59/2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per i quali i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1 del d.p.r. 59/2013 necessari per l'attività ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;

b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;

c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1 del d.p.r. 59/2013 necessario per l'attività sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le competenze dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.r. 59/2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 44

Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

in materia ambientale

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni comunque denominate previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica.

2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l.r. 9/2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).

3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

4. Con apposita Deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 1.

Art. 45

Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree

sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale

1. All'articolo 60, comma 1, della l.r. 9/2006 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera "j) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto legge n. 3267 del 1923".

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite esclusivamente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che le esercita attraverso i proprio ispettorati.

3. L'articolo 61, comma 2, della l.r. 9/2006 è soppresso.

4. Le province concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i procedimenti che rientrano nell'ambito di competenza del SUAPE, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si esprime in sede di conferenza di servizi secondo le previsioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

6. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 46

Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Al fine di ridurre le fasi procedurali non necessarie, la denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001 è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta attestante l'avvenuto deposito avvengono secondo le modalità di cui al titolo IV della presente legge.

2. Sono depositate con le stesse modalità anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, nonché la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.

4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 47

Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus con conducente

1. Nelle more del riordino della disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna, l'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (Autorizzazioni)

1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del Comune in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 34.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro Elettronico Nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente - ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese – secondo quanto previsto dall'articolo 6 della l. 218/2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.
8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".

Art. 48

Semplificazione dei procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita

1. Il comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), è sostituito dal seguente:

"5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10. Il titolo abilitativo è acquisito nell'ambito del procedimento unico in conferenza di servizi previsto dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)".

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 5/2006 sono abrogati.

Art. 49

Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate

in occasione di eventi temporanei

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a 15 giorni, da parte:

- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 50

Attività commerciali temporanee

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre 90 giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalle altre disposizioni vigenti e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

Art. 51

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

1. L'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classifica)

La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il Comune competente, acquisito il parere della Provincia, può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'Assessorato regionale del turismo, commercio e artigianato pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni”.

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti obbligatori e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.

3. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi Regione d'Italia o riconosciuto possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

Inderogabilità della legge da parte di atti regolamentari ed amministrativi

1. I regolamenti e gli atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, non possono contenere norme in contrasto o in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Gli atti giuridici indicati nel comma 1 non possono disciplinare o modificare procedimenti amministrativi in deroga alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III e nella parte II, titolo I, della presente legge.

Art. 53

Norma transitoria per gli enti locali

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.